



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Piazza Marconi, 2
C.A.P. 65011
C. F. 80001570680
TEL. 085/841403
P. IVA 00221020688
FAX 085/841623

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 56 DEL 04-09-2026**

,li 04-09-2026

Registro Generale n. 56

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA DEL SINDACO

N. 56 DEL 04-09-2026

Oggetto: Istituzione temporanea di divieto di transito, di sosta e doppio senso di circolazione in Piazza Marconi per eventi musicali. Periodo dal 10.09.2026 al 19.09.2026.

L'anno duemilaventisei addì quattro del mese di settembre, il Sindaco **LATTANZIO FRANCESCO**

ORDINA

PREMESSO che nei giorni 11- 12 e 13 settembre si svolgono nel territorio del Comune di Catignano degli eventi musicali ricompresi nel calendario denominato "Luci d'Estate 2026" e delle "Feste Patronali";

CONSIDERATO che, per consentire l'allestimento, l'ampliamento, la permanenza e il successivo smontaggio del palco e delle strutture necessarie allo svolgimento

di alcuni degli eventi programmati, occorre occupare temporaneamente una porzione della sede stradale di Piazza Marconi;

RILEVATO che la predetta occupazione determina una temporanea riduzione degli spazi ordinariamente destinati alla circolazione e alla sosta dei veicoli e rende pertanto necessario modificare, per il periodo strettamente indispensabile, l'assetto della viabilità nell'area interessata;

CONSIDERATO che occorre assicurare:

- lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle operazioni di allestimento, permanenza e smontaggio delle strutture;
- la tutela dell'incolumità dei partecipanti, degli operatori e degli utenti della strada;
- la continuità dell'accesso dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
- il mantenimento, per quanto compatibile con le esigenze di sicurezza, degli accessi pedonali agli immobili prospicienti Piazza Marconi;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire temporaneamente un divieto di transito e di sosta in una parte di Piazza Marconi e modificare la circolazione nel tratto limitrofo, secondo quanto individuato nella planimetria allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A";

VISTI gli articoli 5, comma 3, 6, 7 e 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo Codice della strada";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la segnaletica temporanea e i segnali di divieto di sosta;

VISTI gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

FATTE SALVE le ulteriori autorizzazioni, concessioni e prescrizioni necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni, per l'occupazione del suolo pubblico e per l'installazione delle relative strutture;

ORDINA

Articolo 1 – Durata delle disposizioni

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano dalla data e dall'ora indicate nella segnaletica temporanea regolarmente collocata e sino alle ore 24:00 del 17 settembre 2026, salvo anticipato ripristino della normale circolazione, reso noto mediante la rimozione della medesima segnaletica.

Il divieto di sosta acquista efficacia esclusivamente dopo che siano trascorse almeno quarantotto ore dall'effettiva apposizione della relativa segnaletica.

Articolo 2 – Tratto di Piazza Marconi compreso tra i civici 8 e 16

Nel tratto di Piazza Marconi compreso tra il civico 8 e il civico 16, meglio individuato nella planimetria allegata sotto la lettera "A", sono istituiti:

1. il **divieto di transito**, valido per tutti i veicoli, compresi quelli appartenenti ai residenti;
2. il **divieto di sosta, con rimozione forzata**, valido su entrambi i lati della strada e per l'intero arco della giornata.

Sono esclusi dal divieto di transito, esclusivamente per comprovate esigenze di servizio:

- i veicoli delle Forze di polizia;

- i veicoli di emergenza e di soccorso;
- i mezzi comunali;
- i mezzi espressamente autorizzati e strettamente necessari alle operazioni di allestimento, gestione e smontaggio delle strutture e delle attrezzature destinate agli eventi.

I conducenti dei veicoli autorizzati dovranno procedere a passo d'uomo, adottando ogni cautela necessaria e attenendosi alle indicazioni impartite dagli organi di polizia stradale e dal personale incaricato.

Deve essere garantito, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e con la materiale configurazione dell'area, l'accesso pedonale agli immobili prospicienti il tratto interessato.

Articolo 3 – Tratto di Piazza Marconi compreso tra gli edifici n. 1 e n. 2

Nel tratto di Piazza Marconi compreso tra gli edifici contraddistinti nella planimetria allegata con i numeri 1 e 2 sono istituiti:

1. il **divieto di sosta, con rimozione forzata**, su entrambi i lati della carreggiata;
2. il **doppio senso temporaneo di circolazione**;
3. il **limite massimo di velocità di 10 km/h**.

I conducenti devono procedere con particolare prudenza e, qualora la larghezza disponibile non consenta il contemporaneo passaggio dei veicoli provenienti da direzioni opposte, devono arrestarsi e accordare la precedenza ai veicoli che abbiano già impegnato il tratto ristretto.

È vietato occupare, anche temporaneamente, la carreggiata con veicoli, materiali,

attrezzature o altri elementi che possano ridurne ulteriormente la larghezza o ostacolare il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso.

Articolo 4 – Segnaletica ed esecuzione

L'Ufficio Tecnico comunale provvede, direttamente o mediante personale incaricato:

1. alla collocazione della segnaletica temporanea di prescrizione, preavviso, deviazione e delimitazione necessaria per dare attuazione alla presente ordinanza;
2. alla collocazione dei segnali di divieto di sosta almeno quarantotto ore prima della relativa entrata in vigore;
3. all'indicazione, mediante appositi pannelli integrativi, dei giorni e degli orari di validità dei divieti e della rimozione forzata;
4. all'oscuramento o alla temporanea rimozione dei segnali permanenti eventualmente in contrasto con la disciplina provvisoria;
5. alla verifica periodica della corretta posizione, visibilità e stabilità della segnaletica e delle barriere;
6. alla rimozione della segnaletica temporanea e al ripristino di quella permanente immediatamente dopo la cessazione delle esigenze che hanno determinato l'adozione del provvedimento.

Dell'avvenuta posa della segnaletica relativa al divieto di sosta deve essere redatto apposito verbale, contenente la data e l'ora delle operazioni e corredato da idonea documentazione fotografica.

La segnaletica e le eventuali delimitazioni devono essere mantenute efficienti e visibili anche nelle ore notturne e in condizioni meteorologiche avverse.

Articolo 5 – Obblighi degli organizzatori

Gli organizzatori dei singoli eventi, ciascuno per quanto di propria competenza, devono:

- mantenere le strutture, le attrezzature e i materiali entro le aree autorizzate;
- impedire l'accesso del pubblico alle aree interessate dalle operazioni di montaggio e smontaggio;
- mantenere costantemente libero un percorso idoneo al transito dei mezzi di emergenza e di soccorso;
- assicurare la presenza di personale incaricato durante le operazioni che possano interferire con la circolazione;
- attenersi alle prescrizioni impartite dagli organi di polizia stradale, dall'Ufficio Tecnico e dalle autorità competenti;
- comunicare immediatamente al Comune qualsiasi situazione di pericolo o circostanza che renda necessario modificare o sospendere le attività.

La presente ordinanza disciplina esclusivamente la circolazione stradale e non sostituisce le autorizzazioni, le concessioni, i titoli di occupazione del suolo pubblico e gli ulteriori provvedimenti necessari per lo svolgimento degli eventi.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Catignano.
2. La massima diffusione del provvedimento alla cittadinanza attraverso i consueti canali informativi comunali.
3. La trasmissione della presente ordinanza:

- al Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente;
 - agli organizzatori degli eventi;
 - agli uffici comunali interessati.
4. Gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della strada sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.
5. Il personale incaricato dell'installazione e della manutenzione della segnaletica è autorizzato ad adottare le sole misure materiali necessarie per dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

AVVERTE

I trasgressori saranno assoggettati alle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando, nei casi previsti, l'applicazione della rimozione forzata dei veicoli.

Per sopravvenute esigenze di sicurezza, ordine pubblico, soccorso o viabilità potranno essere adottati ulteriori provvedimenti da parte delle autorità competenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro sessanta giorni dalla pubblicazione;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni;
- per quanto concerne la collocazione della segnaletica stradale, ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992 e con le

modalità previste dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to LATTANZIO FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-09-2026 al 22-09-2026
Li 07-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SEREVIZIO
F.to dott. DE GIULIO MARCO

Copia conforme all'originale.
Li 07-09-2026

IL SINDACO
LATTANZIO FRANCESCO

